



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 07/04/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Ditta Castelli.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il legale rappresentante della ditta individuale Castelli Pietro, P. IVA 00149420739, con nota acquisita al prot. n. 45829 del 13/10/2009, presentava istanza al fine di acquisire il parere di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 23, c. 1, del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto ubicato nel Comune di Massafra in loc. Canonico in cui si svolge attività di recupero/riciclaggio di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da "materiali inerti" ed "altri materiali recuperabili", attraverso operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5).

Trattasi di impianto esistente e già iscritto nel Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per il quale si rende necessario applicare la procedura di V.I.A. in forza delle modifiche alla normativa in materia introdotte con D.P.C.M. del 07/03/2007.

Inquadramento dell'area

L'impianto è individuato in Catasto terreni al Comune di Massafra al Foglio di mappa n. 51, p.lle 7 e 81 e al Foglio di mappa n. 52, p.lle 11, 16 e 28.

Dall'esame della cartografia relativa al PUTT/P, riportata nell'elaborato Studio di Impatto Ambientale, emerge che l'area oggetto dell'intervento appartiene all'A.T.E. "D" ed è sottoposta al vincolo idrogeologico.

L'impianto ricade all'interno del S.I.C./Z.P.S. "Area delle Gravine" - cod. IT9130007.

Il sito oggetto dell'intervento non interessa aree dichiarate a rischio ai sensi del PAI.

...omissis...

Per quanto sopra esposto,

Considerato che l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi è svolta dalla ditta Castelli Pietro all'interno di una ex cava di tufi nella quale sono stati realizzati n. 2 basamenti a seguito dell'ottenimento del Permesso di Costruire n. 168/2006 rilasciato dal Comune di Massafra;

Considerato altresì che, trattandosi di impianto esistente, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del predetto permesso a costruire sono stati acquisiti il parere favorevole sul vincolo idrogeologico rilasciato dal settore Foreste della Regione Puglia con atto prot. 1246/PF Pos. Tec. 1.3 del

19.06.06, nonché autorizzazione paesaggistica, così come si rileva dal succitato Permesso a costruire n. 168/2006;

Considerato che il Servizio V.Inc.A. provinciale, esaminata la documentazione sopra richiamata, ha ritenuto che "...l'attività in esame, non determina perturbazioni e impatti significativi sullo stato di conservazione dell'habitat e/o specie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE..." esprimendo, ai soli fini della valutazione di incidenza, parere favorevole all'intervento con prescrizioni;

Considerato che l'Ufficio precedente con nota prot. prov.le n. 2864/P del 21.01.2010 ha richiesto al Comune di Massafra, all'A.R.P.A. Puglia, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Regione Puglia e al Dipartimento di prevenzione S.I.S.P. A.S.L. TA/1 - ciascuno per quanto di competenza - di rendere proprio parere in merito al procedimento V.I.A. in corso;

Considerato che il Comune di Massafra ha espresso Nulla Osta nell'ambito della procedura di V.I.A., giusta nota prot. n. 39773/2010;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 152/2006, si ritiene di concludere il procedimento in forza di quanto disposto dal citato corpo normativo, art. 25, co. 3-bis.

Ritenuto che

- tutte le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui si tratta (conferimento, messa in riserva e lavorazione), dovranno essere svolte esclusivamente sulle aree pavimentate e dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche e di processo; e che dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici-operativi al fine di proteggere il suolo dall'accidentale fuoriuscita di materiali dai serbatoi e/o cisterne;
- l'eventuale utilizzo per usi tecnici delle acque meteoriche raccolte all'interno dell'impianto, potrà avvenire previo trattamento di grigliatura, di sabbiatura e disoleazione. Lo stesso utilizzo dovrà essere autorizzato ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006;
- l'area interessata dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dovrà essere dotata di idonea recinzione atta ad assicurare la gestione separata di tale attività di recupero da quella inerente la post-gestione dell'impianto limitrofo della medesima Ditta;
- su tutte le aree di lavorazione, di transito dei mezzi e tutti i punti critici dell'impianto di recupero dovranno essere adottate idonei sistemi di nebulizzazione/bagnature al fine di evitare la formazione, o comunque ridurre la produzione di polveri, nonché evitarne la dispersione delle stesse;
- i rifiuti polverulenti stoccati in cumuli dovranno essere protetti dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, ovvero dovranno essere irrorati mediante sistema automatizzati di nebulizzazione in funzione della velocità del vento. Le medesime misure atte ad evitare dispersione di polveri, dovranno essere utilizzate anche per i cumuli di materie prime secondarie presenti in impianto;
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- l'illuminazione dell'area servizi, dovrà rispettare le misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico previste dalla L.R. del 23 novembre 2005 n. 15 e s.m.i;
- la sistemazione a verde prevista per la realizzazione della siepe perimetrale, dovrà essere realizzata entro 12 mesi dal presente provvedimento con piantumazioni arboree-arbustive autoctone e nel rispetto del D. lgs. n. 386/2003";
- gli esiti del monitoraggio fonometrico e polverumetrico che la ditta attesta di effettuare annualmente, dovranno essere comunicati all'A.R.P.A. Puglia, Dipartimento di Taranto, alla ASL TA/1 Dipartimento di Prevenzione - SISP ed al Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto con la medesima cadenza annuale;

- la ditta dovrà svolgere operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento ai macchinari utilizzati, alla superficie pavimentata, al sistema di drenaggio; tali operazioni di manutenzione dovranno essere pianificate da apposite procedure gestionali aziendali;
- la ditta dovrà provvedere al corretto allontanamento ed immagazzinamento di materiali ed attrezzature derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nonché allo smaltimento degli scarti e residui di lavorazioni in conformità a quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

Per tutto quanto considerato e ritenuto,

alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, della descrizione gestionale dell'impianto fatta dal proponente, del parere favorevole di valutazione di incidenza, del parere favorevole del Comune di Massafra, della descrizione di tutte le misure di mitigazione degli impatti che il proponente dovrà adottare, si trasmette quanto sopra riportato alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale dell'attività di cui si tratta.

Il Funzionario Amministrativo
Dora Lacarbonara

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, in particolare la parte II;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto il D.M. 05.02.1998;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

DETERMINA

1) di esprimere - per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte - la compatibilità ambientale

dell'impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi ubicato in Massafra alla Località Canonico della ditta CASTELLI PIETRO, P. IVA 00149420739, avente sede legale in Via Forcellara San Sergio n. 49 e legalmente rappresentata dall'omonimo titolare Castelli Pietro C.F. CST PTR 40L16L049T;

2) di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambientale e che non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'attività;

3) di stabilire che la società dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di gestione e smaltimento delle acque meteoriche;

4) di evidenziare che la ditta dovrà effettuare l'emungimento dell'acqua di falda dal pozzo presente in sito in conformità a quanto previsto dal PTA della Regione Puglia;

5) di stabilire che ogni eventuale modifica che si intende apportare alla gestione e alla struttura dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questa Provincia ed eventualmente sottoposta a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;

6) di stabilire che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuti e che la gestione delle diverse tipologie di rifiuto dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998 in tutte le fasi di recupero;

7) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti;

8) di precisare che sono fatte salve le prescrizioni previste dalla Determina Dirigenziale n. 260/2002 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Settore Ecologia della Regione Puglia;

9) di stabilire che alla dismissione dell'impianto la medesima ditta dovrà provvedere alla riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

10) di stabilire che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti;

11) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società, ovvero del gestore dell'impianto;

12) di far salve tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopra riportati, resi dalle Amministrazioni interessate, che qui si intendono integralmente trascritti;

13) di notificare il presente provvedimento alla società CASTELLI PIETRO - P. IVA 00149420739 e sede legale in Via Forcellara San Sergio n. 49 - legalmente rappresentata dall'omonimo titolare Castelli Pietro, C.F. CST PTR 40L16L049T, nato a Taranto il 16.07.1940;

14) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente e di pubblicarlo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

15) di stabilire, altresì, che sarà cura del proponente provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, co. 3 L.R. 11/2001;

16) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

17) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il dirigente

Ing. Ignazio Morrone
